

1.54

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

14 MAG. 2007

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# PROVINCIA di BENEVENTO

11 MAG. 2007

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 220 del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Tribunale di Benevento- Sez. Lav. Ricorsi Verze Nicola e altri C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Undici del mese di Maggio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |         |
|------------------------------|-------------------|---------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente      | _____   |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi   | - Vice Presidente | _____   |
| 3) Rag. Alfonso Ciervo       | - Assessore       | ASSENTE |
| 4) Ing. Pompilio Forgione    | - Assessore       | _____   |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore       | _____   |
| 6) Dott. Giorgio Carlo Nista | - Assessore       | _____   |
| 7) Dr. Carlo Petriella       | - Assessore       | _____   |
| 8) Dr. Rosario Spatafora     | - Assessore       | _____   |
| 9) Geom. Carmine Valentino   | - Assessore       | _____   |

Con la presente approvazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

## LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorsi n. R.G. 155/07-210/07-5266/06-5353/06-5309/06-5247/06-132/07-283/07- il sig. Verze Nicola e altri agivano nei confronti di questa Amministrazione per la condanna di differenza salariale per mancata applicazione dei contratti collettivi di settore.;

**Con** determina n. 324/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni


dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi Tribunale di Bn- Sez. Lavoro promossi con ricorsi . R.G. 155/07-210/07-5266/06-5353/06-5309/06-5247/06-132/07-283/07 e ratificare gli atti di costituzione nel giudizio dell'Ente adottato con determina n. 324/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione nel giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 324/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Lavoro con ricorsi R.G. 155/07-210/07-5266/06-5353/06-5309/06-5247/06-132/07-283/07;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

*[Handwritten signature]*

N. 305 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

14 MAG. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 MAG. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 31 MAG. 2007  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 31 MAG. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 31 MAG. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Ex Copia per  
 SETTORE AVVOCATURA  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti 3799  
 Nucleo di Valutazione 15-5-07  
 Conferenza Cof. per. b

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es. 4253  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. 4.6.07  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI BEN  
2.7 FEB. 2007  
*Ricorso Riccaro*

PROVINCIA DI BENEVENTO  
SEZIONE LAVORO

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE



Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

per

PARENTE RICCARDO nato il 25/02/1950 C.F. PRN RCR 50B25  
C476K, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE  
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e  
difeso/a dall'avv. ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a  
margine del presente atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -  
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl  
del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale  
applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro ) nel tempo  
interventuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°  
11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,  
(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il  
sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della  
manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge  
n° 205/1962.

PROCURA AD LITEM  
Nomino e costituisco  
l'Avv.to ROBERTA  
FEDERICI quale mio  
Procuratore e difensore nel  
Giudizio a cui si riferisce  
l'unito atto, conferendo loro  
pienamente tutti i poteri  
previsti dalla Legge,  
affinché tuteli la mia  
posizione in ogni grado e  
stato del giudizio, anche in  
quello di esecuzione, nei  
confronti di Controparte, in  
particolare mi prego di  
attribuire al predetto legale i  
seguenti poteri e facoltà  
congiuntamente e/o disgiun-  
tamente: concordare e stipu-  
lare transazioni, rinunciare  
agli atti e alla domanda o a  
parte di essa e accettare tali  
rinunzie, spiegare domanda  
ricorvenzionale, chiamare  
terzi in causa, agire esecuti-  
vamente, redigere e deposi-  
tare memorie, proporre  
opposizioni, reclami, istanze  
principali, interinali e caute-  
lari, riscuotere somme e  
validamente quietanzare,  
richiedere e ritirare atti e  
documenti, delegare e farsi  
sostituire da altri Profes-  
sionisti, eleggere domicilio  
in altre sedi, autorizzo il  
trattamento dei miei dati  
personali, mi impegno ad  
informarmi presso il Difen-  
sore degli sviluppi del pro-  
cesso, mi impegno a prov-  
vedere a adempiere alle  
obbligazioni nascenti dal  
rapporto, fiduciario, abdi-  
cando sin da ora alle azioni  
di responsabilità profes-  
sionale e ritenendo per natio e  
fermo l'operato del  
Procuratore costituito.  
Eleggo domicilio presso lo  
Studio Legale, Venditti di  
Benevento via Calandra 7  
Mail: venditti\_2005@libero.i  
t LI, \_\_\_\_\_

*F. Venditti*  
*Riccaro*

E' autentica:

*Riccaro*

Sectore Avvocatura  
Prot. n. 1817  
Del 1-3-07

dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 ( D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale “per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria “e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti “Integrativi Regionali”, i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993<sup>2</sup>;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** ( si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .<sup>3</sup>
3. Con successivo **C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001**, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - “*Salario*” le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario

<sup>2</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>3</sup> inserito in produzione parte ricorrente

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565<sup>7</sup> - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:  
“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in lire ....totale in Euro .... “.
9. L’attuale ricorrente PARENTE RICCARDO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio specializzato - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .
10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l’Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente PARENTE RICCARDO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. PARENTE RICCARDO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell’art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05<sup>8</sup> avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l’Amministrazione provinciale riconosceva la

<sup>7</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>8</sup> inserito in produzione parte ricorrente

regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Cirl 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

In via istruttoria chiede ammettersi, in caso di contestazione degli importi richiesti, CTU al fine di verificare gli importi di spettanza del ricorrente in relazione agli adeguamenti contrattuali previsti dal CIRL e CCNL di categoria come richiesto in narrativa.

Si produce:

1. legge reg. n. 11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.03.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 01.04.03
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.01.03
10. Richieste FAI CISL / Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n. 627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n. 628 del 4.4.03
13. Buste Paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art. 410 c.p.c.
16. Verbale DPL di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.05.05
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.06.04
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 07.10.04

Benevento li 12.01.2007

Avv. Roberta Federici




RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2007, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ io, Sottoscritto  
Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP dell'ufficio unico esecuzioni e  
notifiche del Tribunale di Benevento, a richiesta dell'Avv. Roberta Federici, nella  
qualità di procuratore in giudizio di PARENTE RICCARDO, ho notificato l'avanti  
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza a

PROVINCIA DI BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p. t. - per la carica  
elett.te dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori consegnandogliene copia  
conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Cefarero  
IN \_\_\_\_\_ATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

R 26 FEB. 2007



RG 5353/06

STUDIO LEGALE VENDITTI  
Via Calandra, 7 - 82100 Benevento  
Tel 0824317122 - Fax 0824351635

PROVINCIA DI BENEVENTO  
27 FEB. 2007

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE LAVORO



Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

per

LENGUA ANTONIO nato il 20/10/1950 C.F. LNG NTN 50R20  
C557D, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE  
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e  
difeso/a dall'avv. ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a  
margine del presente atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -  
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl  
del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale  
applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro ) nel tempo  
interventuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°  
11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,  
(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il  
sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della  
manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge  
n° 205/1962.

PROCURA AD LITEM  
Nomino e costituisco  
l'Avv.to ROBERTA  
FEDERICI quale mio  
Procuratore e difensore nel  
Giudizio a cui si riferisce  
l'unito atto, conferendo loro  
pienamente tutti i poteri  
previsti dalla Legge,  
affinché tuteli la mia  
posizione in ogni grado e  
stato del giudizio, anche in  
quello di esecuzione, nei  
confronti di Controparte, in  
particolare mi prego di  
attribuire al predetto legale i  
seguenti poteri e facoltà  
congiuntamente e/o disgiun-  
tamente: concordare e stipu-  
lare transazioni, rinunciare  
agli atti e alla domanda o a  
parte di essa e accettare tali  
rinunzie, spiegare domanda  
riconvenzionale, chiamare  
terzi in causa, agire esecuti-  
vamente, redigere e deposi-  
tare memorie, proporre  
opposizioni, reclami, istanze  
principali, interinali e caute-  
lari, riscuotere somme e  
validamente quietanzare,  
richiedere e ritirare atti e  
documenti, delegare e farsi  
sostituire da altri Profes-  
sionisti, eleggere domicilio  
in altre sedi, autorizzo il  
trattamento dei miei dati  
personali, mi impegno ad  
informarmi presso il Difen-  
sore degli sviluppi del pro-  
cesso, mi impegno a prov-  
vedere a adempiere alle  
obbligazioni nascenti dal  
rapporto, fiduciario, abdi-  
cando sin da ora alle azioni  
di responsabilità profes-  
sionale e ritenendo per rato e  
fermo l'operato del  
Procuratore costituito.  
Eleggo domicilio presso lo  
Studio Legale Venditti di  
Benevento via Calandra 7  
Mail: venditti\_2005@libero.i  
t Li, \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
E' autentica *[Signature]*

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0005752 Data 28/02/2007  
Oggetto RICORSO LENGUA ANTONIO  
Dest. Avvocatura Settore; [ ... ]

Settore AMMINISTRAZIONE  
Prot. n° 1814  
Del. 1.3.07

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, **La "PROVINCIA"**), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) **con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.**

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,<sup>1</sup> all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (**OTD**) e con contratto a tempo indeterminato (**OTI**) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega"

<sup>1</sup> Depositata in produzione di parte ricorrente

integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso<sup>4</sup>.

4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"<sup>5</sup> era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.
5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .
7. Eppure -a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004- riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001<sup>6</sup>. E tanto, anche perché riteneva - in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti - che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 - l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

<sup>4</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>5</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>6</sup> inserito in produzione parte ricorrente

mancata corresponsione delle indennità dovute e “*si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità*”

14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che “*verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001*”

15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

### **DIRITTO**

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 – 31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “*verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001*”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL - CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

#### P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **LENGUA ANTONIO** a mezzo del sottoscritto procuratore

#### CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento - in funzione di Giudice del lavoro - voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.591,842 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.798,422 (1.591,842 + 206.58), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberta Federici, procuratore anticipatario.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22-12-06

Il Funzionario di Cancelleria:

FTO

Si assegna al Coll. Dr. Roberto DE MATTEIS

Benevento, 04-01-07

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

FTO

Il Giudice del Lavoro dott. Dr. Roberto DE MATTEIS

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 17-05-07. Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 14-01-07 IL GIUDICE DEL LAVORO

FTO

E' copia conforme all'originale

Benevento il

22.2.07



RG 5266/06

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE STUDIO LEGALE VENDITTI Via Calandra, 7 - 82100 Benevento 0824317122 - Fax 0824351635

PROVINCIA DI BENEVENTO  
27 FEB. 2007  
*Legal*  
*af. ca. / di base univ. per*

**T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O**  
**SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.



DI CAPRIO EGIDIO nato il 05/06/1946 C.F. DCP GDE 46H05 D784H, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra, 7 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

ricorrente

**CONTRO**

**-PROVINCIA di BENEVENTO -** in persona del legale rapp.te p.t. - per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§§§

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

**FATTO**

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

**PROCURA AD LITEM**  
Nomino e costituisco l'Avv.to **ROBERTA FEDERICI** quale mio Procuratore e difensore nel Giudizio a cui si riferisce l'unito atto, conferendo loro pienamente tutti i poteri previsti dalla Legge, affinché tuteli la mia posizione in ogni grado e stato del giudizio, anche in quello di esecuzione, nei confronti di Controparte, in particolare mi prego di attribuire al predetto legale i seguenti poteri e facoltà congiuntamente e/o disgiuntamente: concordare e stipulare transazioni, rinunciare agli atti e alla domanda o a parte di essa e accettare tali rinunzie, spiegare domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, agire esecutivamente, redigere e depositare memorie, proporre opposizioni, reclami, istanze principali, interinali e cautelari, riscuotere somme e validamente quietanzare, richiedere e ritirare atti e documenti, delegare e farsi sostituire da altri Professionisti, eleggere domicilio in altre sedi, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, mi impegno ad informarmi presso il Difensore degli sviluppi del processo, mi impegno a provvedere a adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto, fiduciario, abdicando sin da ora alle azioni di responsabilità professionale e ritenendo per nato e fermo l'operato del Procuratore costituito. Eleggo domicilio presso lo Studio Legale. Venditti di Benevento via Calandra 7 Mail: venditti\_2005@libero.it Li, \_\_\_\_\_

*N. Caprio Egidio*  
E' autentica:  
*[Signature]*

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0005745 Data 28/02/2007  
Oggetto RICORSO SIG. DI CAPRIO EGI  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

*1815*  
*1-3-07*

2 FEB. 2007

anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTT) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 ( D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali"**, i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 -31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993<sup>2</sup>;

<sup>2</sup> inserito in produzione parte ricorrente

6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .
7. Eppure -a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004- riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001<sup>6</sup>. E tanto, anche perché riteneva - in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti - che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 - l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione -con nota del 21.03.2005 -prot. 2005 0247565<sup>7</sup> - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *"...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad "aumenti retributivi " e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in lire ....totale in Euro .... "*

<sup>6</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>7</sup> inserito in produzione parte ricorrente

15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

### **DIRITTO**

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001”*

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facta è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti" (Cass. civ., Sez. lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai - Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL - CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

#### **P. Q. M**

**Tutto ciò premesso, il ricorrente DI CAPRIO EGIDIO a mezzo del sottoscritto procuratore**

#### **CHIEDE**

che l'On.le Tribunale di Benevento - in funzione di Giudice del lavoro - voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.371,281 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19-11-06

Il Funzionario di Cancelleria

F10

**Dr. Roberto DE MATTEIS**

Si assegna al Coll. \_\_\_\_\_

Benevento, 04-01-07

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F10

**Dr. Roberto DE MATTEIS**

Il Giudice del Lavoro dott. \_\_\_\_\_


Con il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 17-05-07. Manda al ricorrente di notificare

il ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Fatto, il 14-01-07 IL GIUDICE DEL LAVORO

F10



E' copia conforme all'originale

Benevento il 22-2-07



RA 210/0x

PROVINCIA DI BENEVENTO

27 FEB. 2007

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

per

CATALANO ANTONIO nato il 02/06/1940 C.F. CTL NTN 40H02 C476C, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rappresentante p.t. - per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§§§

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro ) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

STUDIO LEGALE  
Via Calandra, 7 Benevento  
Tel 0824317174 Fax 0824317195



COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

PROCURA AD LITEM  
Nomino e costituisco l'Avv.to ROBERTA FEDERICI quale mio Procuratore e difensore nel Giudizio a cui si riferisce l'unito atto, conferendo loro pienamente tutti i poteri previsti dalla Legge, affinché tuteli la mia posizione in ogni grado e stato del giudizio, anche in quello di esecuzione, nei confronti di Controparte, in particolare mi prego di attribuire al predetto legale i seguenti poteri e facoltà congiuntamente e/o disgiuntamente: concordare e stipulare transazioni, rinunziare agli atti e alla domanda o a parte di essa e accettare tali rinunzie, spiegare domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, agire esecutivamente, redigere e depositare memorie, proporre opposizioni, reclami, istanze principali, interinali e cautelari, riscuotere somme e validamente quietanzare, richiedere e ritirare atti e documenti, delegare e farsi sostituire da altri Professionisti, eleggere domicilio in altre sedi, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, mi impegno ad informarmi presso il Difensore degli sviluppi del processo, mi impegno a provvedere a adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto, fiduciario, abdicando sin da ora alle azioni di responsabilità professionale e ritenendo per rato e fermo l'operato del Procuratore costituito. Eleggo domicilio presso lo Studio Legale Venditti di Benevento via Calandra 7 Mail:venditti\_2005@libero.it LI.

Catalano Antonio

E' autentica: [Signature]

Settore Avvocatura  
Prot. n. 1816  
Del 1-3-07

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0005742 Data 28/02/2007  
Oggetto RICORSO SIG. ANTONIO CATALANO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 ( D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale “per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria “e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti “Integrativi Regionali”, i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993<sup>2</sup>;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** ( si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .<sup>3</sup>
3. Con successivo **C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001**, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - “*Salario*” le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario

<sup>2</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>3</sup> inserito in produzione parte ricorrente

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565<sup>7</sup> - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:  
“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in lire ....totale in Euro .... “.
9. L’attuale ricorrente CATALANO ANTONIO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio specializzato - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .
10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l’Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente CATALANO ANTONIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. CATALANO ANTONIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell’art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05<sup>8</sup> avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l’Amministrazione provinciale riconosceva la

regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Cirl 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)


In via istruttoria chiede ammettersi, in caso di contestazione degli importi richiesti, CTU al fine di verificare gli importi di spettanza del ricorrente in relazione agli adeguamenti contrattuali previsti dal CIRL e CCNL di categoria come richiesto in narrativa.

Si produce:

1. legge reg. n. 11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.03.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 01.04.03
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.01.03
10. Richieste FAI CISL / Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n. 627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n. 628 del 4.4.03
13. Buste Paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art. 410 c.p.c.
16. Verbale DPL di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.05.05
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.06.04
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 07.10.04

Benevento li 11.01.07

Avv. Roberta Federici




RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2007, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ io, Sottoscritto  
Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP dell'ufficio unico esecuzioni e  
notifiche del Tribunale di Benevento, a richiesta dell'Avv. Roberta Federici , nella  
qualità di procuratore in giudizio di CATALANO ANTONIO, ho notificato l'avanti  
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza a

PROVINCIA DI BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p. t. - per la carica  
eletta dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori consegnandogliene copia  
conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Roberta Federici  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

26 FEB. 2007




In via istruttoria chiede ammettersi, in caso di contestazione degli importi richiesti, CTU al fine di verificare gli importi di spettanza del ricorrente in relazione agli adeguamenti contrattuali previsti dal CIRL e CCNL di categoria come richiesto in narrativa.

Si produce:

1. legge reg. n. 11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.03.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 01.04.03
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.01.03
10. Richieste FAI CISL / Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n. 627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n. 628 del 4.4.03
13. Buste Paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art. 410 c.p.c.
16. Verbale DPL di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.05.05
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.06.04
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 07.10.04

Benevento li 15.12.2006

Avv. Roberto Federici



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2007, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ io, Sottoscritto  
Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP dell'ufficio unico esecuzioni e  
notifiche del Tribunale di Benevento, a richiesta dell'Avv. Roberta Federici, nella  
qualità di procuratore in giudizio di MANCINO CARLO, ho notificato l'avanti esteso  
ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza a

PROVINCIA DI BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p. t. - per la carica  
elett.te dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori consegnandogliene copia  
conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Coferese  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

 26 FEB. 2007



RC 155/07

PROVINCIA DI BENEVENTO  
27 FEB. 2007

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE LAVORO

STUDIO LEGALE  
Via Calandra, 7 - Benevento  
Tel 0824317122  
CIRCOLO GIUDIZIARIO ORDINARIO DI BENEVENTO  
SEZIONE LAVORO

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

per

Sigg. Avv.  
ROBERTA FEDERICI

VERZE NICOLA nato il 12/05/1948 C.F. VRZ NCL 48E12 I062L, Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato. R. tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio, via Calandra, 7 (Bn) Benevento, li

ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente

atto

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

SSS

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei con del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro ) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura  
Prot. n. 1818  
Del 1.3.07

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0005737 Data 28/02/2007  
Oggetto RICORSO SIG. VERZE NICOLA

Dest. Avvocatura Settore; [ ... ]

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** " ), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,<sup>1</sup> all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali?"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega"

<sup>1</sup> Depositata in produzione di parte ricorrente

integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso<sup>4</sup>.

4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 -2005"<sup>5</sup> era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.
5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .
7. Eppure -a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004- riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001<sup>6</sup>. E tanto, anche perché riteneva - in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti - che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 - l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*

14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001”*

15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

### **DIRITTO**

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001”*

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai - Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL - CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

#### P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **VERZE NICOLA** a mezzo del sottoscritto procuratore

#### CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento - in funzione di Giudice del lavoro - voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € **1197,10** oltre all'Una Tantum pari a € **93,60** o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € **1.290,70** (1.197,10 + 93,60), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberta Federici, procuratore anticipatario.

DEPOSITA

17-01-07  
anzionario di ~~CARICATI~~  
FTO

Si assegna

~~MATEIS~~

Benevento,

X  
DI SEZIONE  
FTO

Il Giudice del Lavoro

~~MATEIS~~

letto il ricorso che

discussione l'udienza

del 10-05-

prete di notificare

ricorso e decreto a

di legge.

Benevento, D. 31

GIUDICE DEL LAVORO  
FTO



E' copia conforme all'orig

Benevento il 22.2.07

*[Handwritten signature]*

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

RG 5309/06

STUDIO LEGALE VENDITTI  
Via Calandra, 7 - 82100 Benevento  
Tel. 0824351635 - Fax 0824351635

PROVINCIA DI BENEVENTO

27 FEB. 2007

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

per

MANCINO CARLO nato il 30/07/1961 C.F. MNC CRL 61L30 F113Q

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI

sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dall'avv

ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente

atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t.

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

SSS

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl

del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale

applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro nel tempo

interventuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,

(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il

sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della

manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge

n° 205/1962.



AD LITEM  
costituisco  
c ROBERTA  
FEDERICI quale mio  
Procuratore e difensore nel  
Giudizio a cui si riferisce  
l'unito atto, conferendo loro  
pienamente tutti i poteri  
previsti dalla Legge,  
affinché tuteli la mia  
posizione in ogni grado e  
stato del giudizio, anche in  
quello di esecuzione, nei  
confronti di Controparte, in  
particolare mi prego di  
attribuire al predetto legale i  
seguenti poteri e facoltà  
congiuntamente e/o disgiun-  
tamente: concordare e stipu-  
lare transazioni, rinunciare  
agli atti e alla domanda o a  
parte di essa e accettare tali  
rinunzie, spiegare domanda  
riconvenzionale, chiamare  
terzi in causa, agire esecuti-  
vamente, redigere e deposi-  
tare memorie, proporre  
opposizioni, reclami, istanze  
principali, interinali e caute-  
lari, riscuotere somme e  
validamente quietanzare,  
richiedere e ritirare atti e  
documenti, delegare e farsi  
sostituire da altri Profes-  
sionisti, eleggere domicilio  
in altre sedi, autorizzo il  
trattamento dei miei dati  
personali, mi impegno ad  
informarmi presso il Dife-  
sore degli sviluppi del pro-  
cesso, mi impegno a pro-  
vedere a adempiere alle  
obbligazioni nascenti dal  
rapporto, fiduciario, abdi-  
cando sin da ora alle azioni  
di responsabilità profes-  
sionale e ritenendo per rato e  
fermo l'operato del  
Procuratore costituito.  
Eleggo domicilio presso lo  
Studio Legale Venditti di  
Benevento via Calandra 7  
Mail: venditti\_2005@libero.i  
t Li

Mane-ws Carls

E' autentica:

Settore Avvocatura

Prot. n. 1813

Del 1-3-07



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0005746

Data 28/02/2007

Oggetto RICORSO SIG. MANCINO CAR

Dest. Avvocatura Settore; [ ... ]

dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 ( D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale “per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria “e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti “Integrativi Regionali”, i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Fatto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993<sup>2</sup>;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** ( si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .<sup>3</sup>
3. Con successivo **C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001**, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - “*Salario*” le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario

<sup>2</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>3</sup> inserito in produzione parte ricorrente

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565<sup>7</sup>, - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:  
*“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in lire ....totale in Euro .... “.*
9. L’attuale ricorrente MANCINO CARLO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .
10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l’Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente MANCINO CARLO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. MANCINO CARLO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell’art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05<sup>8</sup> avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l’Amministrazione provinciale riconosceva la

<sup>7</sup> inserito in produzione parte ricorrente  
<sup>8</sup> inserito in produzione parte ricorrente

regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Cirl 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI  
Via Calandra, 7 - 82100 Benevento  
Tel 0824317122 - Fax 0824351635

RG 5247/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

per

STABILE ALFONSO nato il 04/01/1949 C.F. STB LNS 49A04 D784P

elettivamente domiciliato presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito

in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato e difeso dall'avv.

ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente

atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl

del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale

applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro ) nel tempo

intervvenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°

11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,

(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il

sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della

manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge

n° 205/1962.

PROCURA AD LITEM  
Nomino e costituisco  
l'Avv.to ROBERTA  
FEDERICI quale mio  
Procuratore e difensore nel  
Giudizio a cui si riferisce  
l'unito atto, conferendo loro  
pienamente tutti i poteri  
previsti dalla Legge,  
affinché tuteli la mia  
posizione in ogni grado e  
stato del giudizio, anche in  
quello di esecuzione, nei  
confronti di Controparte, in  
particolare mi preggio di  
attribuire al predetto legale i  
seguenti poteri e facoltà  
congiuntamente e/o disgiun-  
tamente: concordare e stipu-  
lare transazioni, rinunciare  
agli atti e alla domanda o a  
parte di essa e accettare tali  
rinunzie, spiegare domanda  
ricorvenzionale, chiamare  
terzi in causa, agire esecuti-  
vamente, redigere e deposi-  
tare memorie, proporre  
opposizioni, reclami, istanze  
principali, interinali e caute-  
lari, riscuotere somme e  
validamente quietanzare,  
richiedere e ritirare atti e  
documenti, delegare e farsi  
sostituire da altri Profes-  
sionisti, eleggere domicilio  
in altre sedi, autorizzo il  
trattamento dei miei dati  
personali, mi impegno ad  
informarmi presso il Difen-  
sore degli sviluppi del pro-  
cesso, mi impegno a prov-  
vedere a adempiere alle  
obbligazioni nascenti dal  
rapporto, fiduciario, abdi-  
cando sin da ora alle azioni  
di responsabilità profes-  
sionale e ritenendo per nato e  
fermo l'operato del  
Procuratore costituito.  
Eleggo domicilio presso lo  
Studio Legale Venditti di  
Benevento via Calandra 7  
Mail: venditti\_2005@libero.i  
t Li.

E' autentica:

*Stabile Alfonso*  
*Ref*

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0008691  
Data 03/04/2007  
Oggetto RICORSO STABILE ALFONSO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n.

28/33

Dal

*C. C. D.*

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565<sup>7</sup> - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:  
*“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in lire ....totale in Euro .... “*

9. L’attuale ricorrente, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l’Amministrazione provinciale.

11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

12. In data 27/8/03 il ricorrente chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell’art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)

13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05<sup>8</sup> avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l’Amministrazione provinciale riconosceva la

In via istruttoria chiede ammettersi, in caso di contestazione degli importi richiesti, CTU al fine di verificare gli importi di spettanza del ricorrente in relazione agli adeguamenti contrattuali previsti dal CIRL e CCNL di categoria come richiesto in narrativa.

Si produce:

1. legge reg. n. 11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.03.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 01.04.03
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.01.03
10. Richieste FAI CISL / Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n. 627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n. 628 del 4.4.03
13. Buste Paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art. 410 c.p.c.
16. Verbale DPL di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.05.05
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.06.04
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 07.10.04

Benevento li 15.12.2006

Avv. Roberta Federici



RC 283/07

STUDIO LEGALE VENDITTI  
Via Calandra, 7 - 82100 Benevento  
Tel 0824317122 - Fax 0824351635

PROVINCIA DI BENEVENTO

27 FEB. 2007

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

per



legale  
leg. coll.  
Riposte Unica

SANTILLO VITO nato il 11/01/1942 C.F. SNT VTI 42A11 A783X,  
elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI  
sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dall'avv.  
ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente  
atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -  
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§§§

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl  
del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale  
applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro ) nel tempo  
interventuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°  
11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,  
(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il  
sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della  
manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge  
n° 205/1962.

PROCURA AD LITEM  
Nomino e costituisco  
l'Avv.to ROBERTA  
FEDERICI quale mio  
Procuratore e difensore nel  
Giudizio a cui si riferisce  
l'unito atto, conferendo loro  
pienamente tutti i poteri  
previsti dalla Legge,  
affinchè tuteli la mia  
posizione in ogni grado e  
stato del giudizio, anche in  
quello di esecuzione, nei  
confronti di Controparte, in  
particolare mi preggio di  
attribuire al predetto legale i  
seguenti poteri e facoltà  
congiuntamente e/o disgiunta-  
mente: concordare e stipu-  
lare transazioni, rinunciare  
agli atti e alla domanda o a  
parte di essa e accettare tali  
rinunzie, spiegare domanda  
riconvenzionale, chiamare  
terzi in causa, agire esecuti-  
vamente, redigere e deposi-  
tare memorie, proporre  
opposizioni, reclami, istanze  
principali, interinali e caute-  
lari, riscuotere somme e  
validamente quietanzare,  
richiedere e ritirare atti e  
documenti, delegare e farsi  
sostituire da altri Profes-  
sionisti, eleggere domicilio  
in altre sedi, autorizzo il  
trattamento dei miei dati  
personali, mi impegno ad  
informarmi presso il Difen-  
sore degli sviluppi del pro-  
cesso, mi impegno a prov-  
vedere a adempiere alle  
obbligazioni nascenti dal  
rapporto, fiduciario, abdi-  
cando sin da ora alle azioni  
di responsabilità profes-  
sionale e ritenendo per rato e  
fermo l'operato del  
Procuratore costituito.  
Eleggo domicilio presso lo  
Studio Legale Venditti di  
Benevento via Calandra 7  
Mail: venditti\_2005@libero.i  
t I I.

*Santillo Vito*

E' autentica:

Settore Avvocatura

Prot. n. 1812

Del 4-3-07



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0005748

Data 28/02/2007

Oggetto RICORSO SIG. SANTILLO VITO

Dest. AVVOCATURA Settore; [ ... ]

dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 ( D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale “per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria “e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti “Integrativi Regionali”,** i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del **salario Integrativo Regionale pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993<sup>2</sup>**;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** ( si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il **Salario Integrativo Regionale** risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .<sup>3</sup>
3. Con successivo **C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001**, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - “*Salario*” le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario

<sup>2</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>3</sup> inserito in produzione parte ricorrente

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565<sup>7</sup>, - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:  
*“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in lire ....totale in Euro .... “.*
9. L’attuale ricorrente SANTILLO VITO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio specializzato - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .
10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l’Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente SANTILLO VITO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. SANTILLO VITO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell’art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05<sup>8</sup> avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l’Amministrazione provinciale riconosceva la

<sup>7</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>8</sup> inserito in produzione parte ricorrente

regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Cirl 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)


In via istruttoria chiede ammettersi, in caso di contestazione degli importi richiesti, CTU al fine di verificare gli importi di spettanza del ricorrente in relazione agli adeguamenti contrattuali previsti dal CIRL e CCNL di categoria come richiesto in narrativa.

Si produce:

1. legge reg. n. 11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.03.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 01.04.03
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.01.03
10. Richieste FAI CISL / Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n. 627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n. 628 del 4.4.03
13. Buste Paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art. 410 c.p.c.
16. Verbale DPL di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.05.05
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.06.04
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 07.10.04

Benevento li 18.01.07

Avv. Roberta Federici



**RELATA DI NOTIFICA:**

L' anno 2007, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ io, Sottoscritto  
Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP dell'ufficio unico esecuzioni e  
notifiche del Tribunale di Benevento, a richiesta dell'Avv. Roberta Federici , nella  
qualità di procuratore in giudizio di SNTILLO VITO, ho notificato l'avanti esteso  
ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza a

PROVINCIA DI BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p. t. - per la carica  
elett.te dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori consegnandogliene copia  
conforme al suo originale a mani di

A MANI DI *Caspera*  
IMPIEGATO, IN ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

26 FEB. 2007

